

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 26

Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

(GU n.10 del 7-3-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
- Ordinario n. 34 del 27 agosto 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 26

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/5 del 5 agosto 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 22 agosto 2025, n. 26.

Istituzione dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)
(Omissis)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. La presente legge riforma la disciplina delle funzioni e dei compiti della Regione in materia di servizi per l'impiego, programmazione e attuazione integrata delle politiche in materia di lavoro, nel rispetto dell'ordinamento europeo, dei principi fondamentali della legislazione statale ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La Regione Abruzzo riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione. La Regione Abruzzo promuove il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato sulla base del grado di occupabilita', l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

3. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dagli indirizzi e dai programmi a favore dell'occupazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Abruzzo per conseguire l'obiettivo finale del diritto al lavoro e della parita' dei cittadini ai quali devono essere offerte le medesime opportunita' «senza discriminazioni e in ossequio dell'art. 3 della Costituzione».

4. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

5. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonche' strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttivita' e coesione sociale nel mercato del lavoro.

Art. 2.

Sistema regionale per il lavoro

1. La Regione Abruzzo si avvale della rete regionale dei servizi

per il lavoro per rendere piu' efficaci i meccanismi di inserimento lavorativo, promuovere le opportunita' di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e garantire, nel rispetto dell'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di ogni individuo ad accedere ad un servizio di collocamento gratuito.

2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessita' di inserimento, reinserimento e sviluppo professionale, dei soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

3. Le attivita' erogate dai soggetti che costituiscono la rete regionale dei servizi per il lavoro sono costituite da un insieme di azioni di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialita' e le iniziative di sviluppo dell'occupazione.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per il lavoro, l'ARAL, istituita ai sensi dell'art. 7, cui fanno capo i centri per l'impiego della Regione Abruzzo, e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro e servizi per la formazione.

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilita' del lavoro, la mobilita' professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, delle persone espulse dal mercato del lavoro e, in particolare, dei gruppi piu' svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, nonche' favorire azioni positive per le pari opportunita' e l'inclusione sociale. La Regione Abruzzo garantisce inoltre l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione Abruzzo:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

b) individua, promuove e gestisce gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalita' previste dal comma 1 attraverso la programmazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno a favore delle persone e delle imprese;

c) costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

d) definisce gli obiettivi triennali del sistema dei centri per l'impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonche' la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) definisce gli standard qualitativi per l'accreditamento regionale dei soggetti privati nel rispetto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015;

h) garantisce l'attivita' di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;

i) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;

j) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

k) individua, cura e aggiorna le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro garantendo interoperabilita' e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali e con i soggetti della rete di cui all'art. 4.

Capo II

Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro

Sezione I

Le strutture organizzative presenti sul territorio

Art. 4.

I soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro

1. La Regione Abruzzo, per le finalita' di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti:

a) l'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (di seguito, denominata ARAL), istituita ai sensi dell'art. 7 e di cui i centri per l'impiego costituiscono articolazioni operativo-funzionali ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) l'INPS regionale;

c) l'INAIL regionale;

d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

e) le Camere di commercio;
 f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione;
 g) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276/2003 e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro garantisce l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

3. L'attuazione della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1, ad esclusione dell'ARAL, è rimessa ad appositi accordi oppure convenzioni con la Regione Abruzzo.

Art. 5.

Strutture organizzative per l'esercizio di funzioni e compiti

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalla Regione Abruzzo avvalendosi dei seguenti soggetti:

- a) l'ARAL, istituita ai sensi dell'art. 7 della presente legge;
- b) la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego);
- c) gli uffici territoriali denominati centri per l'impiego con le funzioni e i compiti definiti dall'art. 6.

Art. 6.

Funzioni e compiti dei centri per l'impiego

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, si avvale di uffici territoriali, denominati centri per l'impiego.

2. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:

- a) presa in carico, determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
- b) stipula del patto di servizio personalizzato;
- c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione;
- d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, con incontri individuali o di gruppo;
- e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
- g) accompagnamento al lavoro;
- h) promozione di esperienze formative on the job ai fini di un incremento delle competenze, quali tirocini extracurricolari o di inclusione, e promozione dell'apprendistato e dei contratti a causa mista formazione e lavoro;
- i) promozione di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete European Employment Services (EURES);
- j) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- k) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
- l) fornitura di servizi per la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
- m) contributo al monitoraggio e all'analisi degli esiti delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- n) ulteriori compiti affidati dalla Giunta regionale nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, regionali o in attuazione di specifiche disposizioni ministeriali.

3. Ai centri per l'impiego, inoltre, sono attribuiti:

- a) i compiti e le funzioni previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo n. 150/2015;
- b) l'avviamento a selezione, presso le amministrazioni pubbliche, del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro); la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sezione II

L'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

Art. 7.

Istituzione Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo istituisce l'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (di seguito, denominata ARAL) quale ente regionale dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia tecnico-operativa, amministrativa, contabile e finanziaria, patrimoniale, organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformita' alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale, formulati su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, l'ARAL puo' essere nominata organismo intermedio del PR FSE+ Abruzzo.

2. L'ARAL e' organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, denominate centri per l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 6.

3. L'ARAL ha sede legale e amministrativa in Pescara, fatte salve ulteriori e specifiche sedi operative provinciali da individuare con il successivo atto di organizzazione.

4. La Regione Abruzzo mette a disposizione dell'ARAL, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito.

5. L'ARAL puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la fruizione di altri beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle funzioni proprie dell'Agenzia stessa.

6. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ARAL e il suo regolamento di amministrazione e contabilita' che definisce i criteri e le modalita' per il funzionamento dell'ente.

Art. 8.

Funzioni dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. L'ARAL, in coerenza con la normativa statale e regionale, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei centri per l'impiego e di tutte le funzioni concernenti le politiche attive del lavoro, nonche' i procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, secondo criteri di economicita', cooperazione, integrazione e qualita';

c) attuazione di interventi in tema di pari opportunita' senza discriminazioni basate sull'identita' di genere, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

d) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro anche a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

e) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuita' delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

f) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

g) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonche' delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

h) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

i) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

j) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

k) gestione iniziale delle crisi aziendali e dei servizi di politiche passive del lavoro;

l) accompagnamento delle imprese in difficolta';

m) supporta la Giunta regionale nell'attivita' di elaborazione normativa e di programmazione di cui all'art. 3;

n) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale puo' affidare all'ARAL, previa convenzione, ulteriori compiti nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, o in attuazione di specifiche disposizioni normative.

Art. 9.

Statuto e regolamento Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. La Giunta regionale, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto ed il regolamento per l'organizzazione dell'Agenzia.

2. Il regolamento previsto al comma 1 stabilisce:

a) le attivita' da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualita' di prestazioni dell'ARAL;

b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attivita', nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

c) la struttura organizzativa e funzionale dell'ARAL, ivi compresa l'esatta individuazione delle aree di attivita' cui sono preposte le figure dirigenziali di cui all'art. 12; sono in ogni caso previste le seguenti aree:

1) Area 1 - Affari generali, approvvigionamenti, risorse umane, sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro;

2) Area 2 - Gestione risorse finanziarie e bilancio;

3) Area 3 - Unita' di crisi, relazioni industriali e sindacali, coordinamento e gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;

d) le responsabilita' giuridiche, le procedure amministrative, le modalita' di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 10.

Organi dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Sono organi dell'ARAL:

a) il direttore;

b) il revisore unico.

Art. 11.

Direttore dell'ARAL

1. Il direttore dell'ARAL e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero tra i soggetti di cui all'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture complesse e territorialmente articolate e con pregressa esperienza nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, della sicurezza del lavoro, delle politiche dell'occupabilita' giovanile e dei soggetti svantaggiati, e conoscenza dei processi e delle procedure attualmente adottati nell'espletamento dei servizi.

2. Il direttore dell'ARAL informa la propria attivita' al rispetto del principio di leale collaborazione con la Giunta regionale e con il Dipartimento competente in materia di lavoro.

3. Il direttore e' dotato dei piu' ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, adotta gli atti necessari per realizzarne le finalita' e provvede a definire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e definisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

4. Il direttore, in particolare, provvede a:

a) adottare ed attuare il piano annuale e il piano triennale delle attivita' dell'ARAL;

b) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) adottare, sulla base dello statuto e del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, i regolamenti interni inerenti al funzionamento e all'attivita' amministrativa e contabile dell'ARAL;

d) approvare il piano dei fabbisogni dell'Agenzia e il piano triennale dei fabbisogni del personale secondo la procedura di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2009);

e) costituire e modificare le strutture interne, nominare e revocare i responsabili e assegnare le risorse umane necessarie;

f) inviare alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente;

g) adottare tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attivita' dell'ARAL;

h) assegnare ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

i) verificare i risultati di gestione e la valutazione annuale dei dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

j) curare i rapporti con l'amministrazione regionale e a rappresentare l'ARAL nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;

k) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

l) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

5. Il direttore trasmette all'assessore ed al Dipartimento competente in materia di lavoro, ai fini della relativa approvazione da parte della Giunta regionale, gli atti di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Ai fini della valutazione di tali atti, il Dipartimento medesimo puo' avvalersi delle altre strutture regionali competenti in materia di bilancio e di risorse umane.

6. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedono il ricorso a specifiche competenze professionali non riscontrabili all'interno dell'ARAL, e' data facolta' al direttore di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base di specifica e comprovata competenza professionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicita' nella gestione dell'ente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Il trattamento economico spettante al direttore e' pari a quello riconosciuto ai direttori di piu' elevata graduazione della Giunta regionale.

8. L'incarico di direttore ha carattere di esclusivita' ed e'

subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo, in caso di dipendente pubblico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARAL.

9. L'incarico, conferito previo avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente della Giunta regionale, e' regolato da contratto di diritto privato, e' conferito per un periodo di tre anni rinnovabili. Ai fini del conferimento dell'incarico trovano applicazione le cause di esclusione, incompatibilita' ed inconfiribilita' di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali).

10. Al fine della valutazione delle prestazioni, al direttore dell'ARAL si applica la normativa prevista dalla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali).

11. L'assessore regionale competente in materia di lavoro, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarita', ovvero difformita' rispetto alle finalita' istituzionali dell'ARAL ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale attraverso la programmazione triennale e annuale, propone alla Giunta regionale la revoca del direttore dell'ARAL, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009. A seguito della revoca, la Giunta regionale nomina, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, un commissario per la gestione straordinaria dell'ARAL secondo quanto stabilito dal medesimo art. 6 della legge regionale n. 4/2009.

12. In caso di assenza o impedimento superiore a trenta giorni lavorativi, le funzioni del direttore sono svolte temporaneamente da un dirigente della Giunta regionale nominato ai sensi e nel rispetto dell'art. 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 6/2009.

Art. 12.

Organizzazione dell'ARAL

1. L'organizzazione dell'ARAL e' articolata in una Direzione cui fanno capo tre posizioni dirigenziali sottordinate al direttore alle quali sono affidate specifiche competenze afferenti alle seguenti aree:

a) un dirigente per l'Area 1 - Affari generali, approvvigionamenti, risorse umane, sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro;

b) un dirigente per l'Area 2 - Gestione risorse finanziarie e bilancio;

c) un dirigente per l'Area 3 - Unita' di crisi, relazioni industriali e sindacali, coordinamento e gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro.

2. Ai fini del reclutamento dei dirigenti di cui al comma 1, l'ARAL procede, anche cumulativamente, mediante:

a) procedure concorsuali ricorrendo prioritariamente all'utilizzo delle graduatorie regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) conferimento, previo avviso pubblico, di incarichi esterni con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto dei limiti e condizioni ivi previsti.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 hanno durata triennale e possono essere rinnovati previa verifica del raggiungimento degli obiettivi.

4. Il trattamento economico dei dirigenti dell'ARAL e' parificato a quello di un dirigente di servizio della Giunta regionale di piu' elevata graduazione.

5. I dirigenti sono responsabili delle attivita' gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma annuale definito con il direttore.

6. Al personale dirigente, responsabile delle rispettive aree, spetta la gestione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie ed economiche assegnate, anche con capacita' di impegnare l'amministrazione verso i terzi, nei limiti dell'incarico ricevuto.

7. Ai dirigenti competono, in particolare:

a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;

b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;

c) la responsabilita' del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

d) l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;

e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal direttore.

Art. 13.

Il revisore unico dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Il revisore unico e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, ed e' scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il revisore resta in carica tre anni. Allo stesso compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica meno elevata, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da disposizioni di legge. Al revisore legale si applicano le cause di esclusione e di incompatibilita' di cui all'art. 5-bis della legge regionale n.

4/2009.

3. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'ARAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilita' e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. A tal fine:

a) verifica la regolare tenuta della contabilita' ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale;

b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;

c) riferisce tempestivamente al direttore dell'ARAL sulle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo;

d) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttivita' e di efficienza di gestione;

e) puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento dell'Agenzia e l'accesso ad atti e documenti utili all'esercizio del mandato;

f) fornisce al direttore, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo.

5. Il revisore unico e' responsabile delle verita' delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.

Art. 14.

Personale dell'ARAL

1. La dotazione organica dell'ARAL, in fase di prima attuazione della presente legge, e' costituita da:

a) personale in servizio presso i centri per l'impiego assunto e stabilizzato successivamente all'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 7 dicembre 2020;

b) personale regionale in servizio presso i centri per l'impiego;

c) personale proveniente dai ruoli provinciali dei centri per l'impiego e transitato in Regione Abruzzo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 786 del 28 novembre 2016 e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 29 giugno 2018;

d) personale regionale in servizio presso i centri per l'impiego stabilizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) o assunto a seguito di procedure concorsuali non previste dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

2. La permanenza in ARAL del personale di cui al comma 1 soggiace alle disposizioni dell'art. 18, comma 5.

3. In sede di prima assegnazione, il personale di cui al comma 1 mantiene la sede di lavoro assegnata antecedentemente all'istituzione dell'ARAL, salvo diverso accordo tra le parti.

4. L'ARAL puo', altresì, avvalersi di personale trasferito, in distacco o comandato dalla Regione ed eventualmente da altri enti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, fermo restando il consenso del personale medesimo. Nell'ambito del processo di potenziamento della propria struttura, l'ARAL puo' dotarsi di personale assunto tramite pubblico concorso in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro, previo scorrimento delle graduatorie vigenti approvate dalla Giunta regionale per profili omogenei.

5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARAL conserva i diritti giuridici ed economici acquisiti.

6. Il personale dell'ARAL conserva lo status giuridico di dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Allo stesso si applicano gli istituti attinenti lo status giuridico ed economico previsto per i dirigenti e per i dipendenti regionali, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, con previsione di un'autonoma area di contrattazione integrativa, da attivarsi entro i trenta giorni successivi dal formale avvio operativo dell'ARAL.

7. In fase di prima applicazione della presente legge e nelle more delle elezioni delle RSU, le funzioni delle RSU dell'ARAL sono svolte dalle RSA indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e che risultano aver eletto proprie RSU in occasione delle elezioni svolte presso la Giunta regionale.

8. Nell'ipotesi di soppressione dell'ARAL o di modifica della natura giuridica da soggetto pubblico a soggetto privato, il relativo personale e' assorbito, entro i termini di soppressione o modifica, nei ruoli della Giunta regionale, nella medesima sede di centro per l'impiego in cui prestava servizio o in quella piu' vicina, con esclusione del personale in comando o distacco proveniente da altre amministrazioni che rientra nell'amministrazione di provenienza.

9. L'ARAL puo' indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla dotazione organica. Le relative iniziative sono attivate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e che risultano aver eletto proprie RSU, al fine di valorizzare le professionalita' acquisite ed agevolare le procedure di verticalizzazione delle varie aree, attraverso la contrattazione decentrata.

10. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di politiche del lavoro, l'ARAL, nel rispetto della normativa vigente in materia, puo' in qualita' di soggetto ospitante, stipulare

convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da universita', istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuovere l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alle politiche del lavoro.

Art. 15.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
 - a) dai trasferimenti destinati, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonche' al loro rafforzamento;
 - b) da altri contributi statali e comunitari;
 - c) eventuale finanziamento annuale della Regione Abruzzo nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
 - d) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attivita' affidate dalla Regione Abruzzo;
 - e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi a titolo oneroso;
 - f) entrate derivanti da cespiti patrimoniali da patrimonio disponibile;
 - g) da ulteriori entrate eventuali.
2. L'ARAL individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attivita' di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonche' alla gestione delle spese di funzionamento.
3. L'Agenzia stipula, con l'istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
4. La Regione Abruzzo, con delibera della Giunta, trasferisce all'ente i beni e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni, individuati in apposito inventario.
5. La Regione Abruzzo puo' trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'ente.

Art. 16.

Controlli e vigilanza sull'ARAL

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dell'ARAL anche avvalendosi dei pareri del revisore unico, per il tramite del Dipartimento competente in materia di lavoro con il supporto dei Dipartimenti competenti in materia di bilancio, risorse umane e societa' partecipate.
2. L'ARAL adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.
3. Qualora, al termine dell'anno 2032, non emergano, rispetto all'anno 2027, miglioramenti significativi in relazione ai livelli di servizio e agli standard di risultato a parita' di costi, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro, previo espletamento di apposita istruttoria e sulla base delle valutazioni espresse in una apposita relazione del revisore unico, predispone un progetto di legge di iniziativa giuntale avente ad oggetto la soppressione dell'ARAL e la conseguente riallocazione delle relative funzioni e del personale secondo le modalita' stabilite dalla predetta iniziativa legislativa.

Art. 17.

Risorse finanziarie e sistema contabile dell'ARAL

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si provvede con quota parte delle risorse trasferite di cui all'art. 1, commi 793 e 797 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e con le risorse trasferite per il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e del successivo decreto ministeriale attuativo n. 74/2019, cosi' come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 59/2020, allocate alla Missione 15, Programma 01, Titoli 1 e 2 della parte Spesa del bilancio regionale.
2. La copertura degli oneri di funzionamento dell'ARAL e' assicurata dai trasferimenti statali a quota variabile previsti dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego) di cui alla Missione 15, Programma 01, Titoli 1 e 2 della parte Spesa del bilancio regionale.
3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il servizio bilancio della Giunta regionale e' autorizzato a trasferire all'ARAL le risorse allocate nei pertinenti capitoli di bilancio.
4. All'ARAL si applica il sistema contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adozione e successiva approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all'art. 7, comma 6, e fino all'insediamento del direttore dell'ARAL, le funzioni di direttore vengono temporaneamente svolte da un dirigente regionale avente adeguate competenze e appositamente nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro. A tal fine, il Dipartimento risorse della Giunta regionale e' tenuto, attraverso le proprie articolazioni organizzative, a fornire il pieno supporto al predetto dirigente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono predisposti d'intesa con il Dipartimento competente in materia di lavoro.

3. Su proposta del dirigente di cui al comma 1 e al fine di supportarlo nel processo di istituzione dell'Agenzia, puo' essere istituita una struttura temporanea di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), anche in deroga ai limiti di cui al secondo capoverso del comma 2 del medesimo art. 11. La predetta struttura e' affidata ad interim al medesimo dirigente.

4. La dotazione organica dell'ARAL, distinta per ruoli del personale con qualifiche dirigenziali e non dirigenziali e, relativamente a quest'ultimo, per aree e profili professionali, nonche' il piano triennale del fabbisogno di personale, sono approvati dalla Giunta regionale previo confronto sindacale.

5. In fase di prima applicazione, il personale di cui all'art. 14, comma 1, e' assegnato all'ARAL in posizione di distacco per un anno a decorrere dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 9, comma 1, ferma restando la facolta' di richiedere la reimmissione nei ruoli della Giunta regionale trascorsi sei mesi dalla medesima data di approvazione del regolamento di cui all'art. 9, comma 1. Decorso tale ultimo termine, il personale che non opta per la reimmissione nei ruoli della Giunta regionale si considera assegnato definitivamente all'ARAL. Il Dipartimento regionale competente in materia di personale provvede all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente comma.

6. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia si applica la disciplina di cui alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge come interpretata ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge n. 56/2014).

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti sulla base di indicatori per il monitoraggio dell'orientamento al servizio del sistema regionale dei servizi pubblici all'impiego, ovvero:

a) qualita' del ciclo di servizio: tassi di affluenza al servizio da parte degli utenti in cerca di lavoro, tasso di affluenza al servizio da parte delle aziende, grado di apertura al pubblico, tasso di avviamento al lavoro in funzione degli utenti dei centri per l'impiego, numero iniziative informative e promozionali dei centri per l'impiego, numero addetti / numero di iscritti al collocamento e grado di incidenza delle attivita' amministrative;

b) relazione con il pubblico e grado di soddisfazione degli utenti;

c) valorizzazione della rete relazionale, sia nei confronti dell'utenza che degli altri soggetti del territorio.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, in prima applicazione, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicitá annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione con i dati di cui al comma 1.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/5 del 5 agosto 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri